

**N. 2018/1219 SIUS**

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

letta la retroestesa richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria intesa ad ottenere **ex art. 55 d. lgs. 274/2000** la conversione della pena pecuniaria per impossibilità di esazione nei confronti

**DI**

T. J., nato a Casablanca (Marocco) l'8 luglio 1980,

**OSSERVA**

quanto segue.

+++++++

**PREMESSO CHE:**

- poiché nella fattispecie è stata richiesta la conversione **ex art. 55 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274** di una pena pecuniaria applicata con sentenza del Giudice di pace di Alessandria, la competenza a provvedere spetta a quest'ultimo ai sensi dell'art. 40, 1° comma, stesso d. lgs. (*“Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso”*);
- trattandosi di norma speciale, quest'ultima disposizione prevale su quella generale contenuta nell'art. 660 c.p.p.;
- irrilevante è la circostanza che la “sopravvivenza” dell'art. 660 c.p.p. è conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale *“degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d. lgs. 30 maggio 2002 n. 113”*;
- tale dichiarazione di incostituzionalità, invero, è stata fatta dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 giugno 2003 n. 212 **solo** per vizio di eccesso di delega (*recte: “perché il legislatore delegato ... era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie che comportasse – come quelle impugnata – una radicale modifica delle regole di competenza”*: come si legge nella motivazione della predetta sentenza) e **non sulla base di una ipotetica (ed inesistente) competenza generale ed inderogabile in subiecta materia della magistratura di sorveglianza**;
- la competenza del giudice di pace *in subiecta materia* trova conferma nel fatto che la conversione **ex art. 55 d. lgs. 274/2000** comporta la sostituzione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato (non nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo **ex art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689**, ma) **in una delle altre sanzioni applicabili dal giudice di pace** [*recte: se il condannato lo richiede, nel lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d. lgs. 274/2000 (v. art. 55, 1° comma); oppure, in mancanza di tale richiesta, nell'obbligo di permanenza domiciliare ex art. 53 d. lgs. 274/2000 (v. art. 55, 5° comma)*]: di guisa che **sarebbe assolutamente illogico che la competenza (sia funzionale che territoriale) a provvedere sull'esecuzione di tali (ed identiche) sanzioni**

- dipenda dal loro momento applicativo** (per essere attribuita al giudice di pace che ha emesso la sentenza, se applicate con la sentenza stessa; e invece al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o di domicilio del condannato *ex art. 677, comma 2, c.p.p.*, se applicate in sede di conversione per insolvibilità del condannato); **mentre, di contro, risulta pienamente ragionevole la concentrazione di tale competenza nello stesso organo** (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 2 luglio 2013 n. 29227, Confl. comp. in proc. Kharraf., Rv. 256800: *“In tema di esecuzione della pena, appartiene al giudice dell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull'istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione”*);
- infine, il suindicato art. 55 (che prevede la sostituzione con le suindicate sanzioni della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato) è collocato (al pari degli artt. 53 e 54) nel titolo II della l. 274/2000, che reca l'intestazione *“sanzioni applicabili dal giudice di pace”*: di guisa che **pure** quelle *“sostitutive” ex art. 55* sono applicabili e devono essere applicate da tale organo;

#### **PQM**

dichiara la propria incompetenza per materia e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Alessandria.

Alessandria, 24 marzo 2018

Il Magistrato di Sorveglianza  
Dr. Giuseppe Vignera